

# Messaggio

numero

**6689**

data

27 settembre 2012

Dipartimento

**SANITÀ E SOCIALITÀ**

Concerne

**Modifica della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal): adeguamento del coefficiente cantonale di finanziamento nella riduzione dei premi**

## INDICE

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | PREMESSA .....  | 2 |
| 2. | IL CONTENUTO DELLA MODIFICA PROPOSTA.....   | 3 |
| 3. | RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO E CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA ..... | 4 |
| 4. | CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI .....  | 4 |
| 5. | COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI .....                                       | 5 |
| 6. | CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO APPLICABILE.....   | 5 |



Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio proponiamo una modifica dell'art. 37 cpv. 1 LCAMal<sup>1</sup> che determina il coefficiente cantonale di finanziamento della riduzione di premio nell'assicurazione malattie (di seguito: Ripam).

## 1. PREMESSA

La modifica si inserisce nel contesto delle misure di contenimento della spesa relative al preventivo 2013. Considerato il deficit previsto, che si aggira attorno ai 340 milioni di franchi, sono stati chiesti importanti sacrifici finanziari ai Dipartimenti per riuscire a raggiungere almeno l'obiettivo di evitare un autofinanziamento negativo. Al Dipartimento della sanità e della socialità sono stati chiesti sforzi per oltre 40 milioni di franchi. Per raggiungere almeno parzialmente questo obiettivo, appare imprescindibile chiedere un contributo anche ai beneficiari dei sussidi al pagamento dei premi Lamal, soprattutto in considerazione di altri miglioramenti previsti nel settore dei premi Lamal e nell'aiuto alle fasce più fragili della popolazione.

Per ragioni tecniche è necessario che la misura sia proposta al di fuori del messaggio sul preventivo 2013, che sarà approvato dal Parlamento verso metà dicembre 2012. Il coefficiente cantonale di finanziamento è uno dei fattori determinanti del calcolo della Ripam: senza lo stesso, gli importi della Ripam non possono essere calcolati e, quindi, comunicati agli assicurati e agli assicuratori malattie. Per evitare che i beneficiari siano chiamati a pagare l'intero premio di cassa malattia nei primi mesi del 2013, con le note conseguenze (disagio economico per gli assicurati, rischio di aumento degli assicurati morosi), è indispensabile che il coefficiente della Ripam sia modificato entro inizio novembre 2012. È inoltre necessario evitare che si debbano effettuare operazioni a conguaglio (peraltro mai effettuate in precedenza), che genererebbero problemi amministrativi non indifferenti per l'organo di esecuzione della Ripam e per i molti assicuratori coinvolti (che potrebbero, come previsto dalla legislazione federale, chiedere un indennizzo al Cantone per i lavori supplementari), impattando negativamente sui cittadini assicurati (che, per la Ripam 2012 sono ca. 104'000).

Di conseguenza, si chiede al Gran Consiglio di deliberare sulla proposta senza attendere il messaggio sul preventivo 2013, che considererà questa misura a livello finanziario.

È importante sottolineare che la modifica proposta interesserà soltanto i beneficiari della Ripam (ordinaria). Essa non toccherà, quindi, le categorie più fragili della popolazione, per le quali l'aiuto dello Stato per il pagamento del premio di cassa malattia segue regole proprie oppure che sono coperte da altri aiuti. Si tratta in particolare dei beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI per i quali il premio di cassa malattia continuerà ad essere coperto dal Cantone fino a concorrenza dell'importo forfettario deciso dalla Confederazione, dei beneficiari di prestazioni Laps (indennità straordinarie di disoccupazione, assegno integrativo, assegno di prima infanzia e prestazioni d'assistenza) per i quali l'importo del premio di cassa malattia continuerà ad essere compreso nel calcolo di fabbisogno e ritenuto che, nella maggior parte dei casi, questi assicurati beneficiano della Ripam massima, nonché dei disoccupati che continueranno ad essere coperti tramite il dispositivo della LADI.

---

<sup>1</sup> Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997; RL 6.4.6.1.

Ritenuto che con il P2013 si chiederanno degli sforzi in vari ambiti, è opportuno prevedere pure uno sforzo sostenibile nella riduzione dei premi. In questo senso il messaggio propone la riduzione del coefficiente cantonale di finanziamento per i beneficiari di Ripam ordinaria.

Come detto le fasce più deboli rimarranno comunque tutelate e non saranno di fatto toccate dalla misura. Inoltre, con i correttivi introdotti per l'anno 2013 per una spesa di 3.5 mio (2.6 mio al netto, considerando che non saranno più versati sussidi bagatella), il Consiglio di Stato ha migliorato la situazione di diversi assicurati, fra cui diversi anziani e famiglie (raddoppio dei limiti di reddito che danno diritto alla riduzione dei premi massima).

Si rammenta, peraltro, che l'importo della Ripam è indipendente dal premio effettivo della singola cassa malattia<sup>2</sup>: quindi cambiando modello di assicurazione e passando, per esempio, da quello ordinario a quello del medico di famiglia, l'assicurato potrebbe trarne un risparmio significativo.

## **2. IL CONTENUTO DELLA MODIFICA PROPOSTA**

Come detto, il coefficiente cantonale di finanziamento è uno dei fattori di calcolo del nuovo modello di Ripam che consentono di modularne la spesa.

Il coefficiente era già stato oggetto di una modifica nell'ambito della Ripam per l'anno 2012<sup>3</sup>: dal 78.5% deciso dal Gran Consiglio nella seduta del 24 giugno 2010 (nella quale il Parlamento aveva varato il nuovo modello di calcolo della Ripam dal 2012), su proposta del Consiglio di Stato esso era stato portato all'attuale 73.5%, ciò che ha consentito di garantire la neutralità dei costi nel dispositivo Ripam, rispettando gli intendimenti del Parlamento.

La presente modifica propone di diminuire il coefficiente dall'attuale 73.5% al 70% per la Ripam dall'anno 2013.

Considerati i premi definitivi nell'assicurazione malattie sociale e obbligatoria per l'anno 2013 per il Cantone Ticino, i premi medi di riferimento (di seguito: PMR) delle tre categorie di assicurati (adulti, giovani adulti 19-25 anni e minorenni)<sup>4</sup> che, come il coefficiente, sono uno dei fattori di calcolo della Ripam, sono i seguenti:

- CHF 4'908.- per gli adulti;
- CHF 4'526.- per i giovani adulti;
- CHF 1'141.- per i minorenni.

Riducendo il coefficiente cantonale di finanziamento al 70%, la spesa 2013 sarebbe pari a 154 mio CHF, con un risparmio di 6.4 mio CHF rispetto alla spesa indicata a P2013 (pari a 160.4 mio CHF).

Da segnalare che la previsione di spesa è resa possibile dalle nuove funzionalità introdotte nell'applicativo informatico Ripam, che consente di effettuare la simulazione per il 2013 considerando i dati fiscali di riferimento 2010 (anno fiscale determinante per la Ripam 2013), i PMR 2013, il coefficiente cantonale di finanziamento e gli altri parametri fissati dalla LCAMal (quota di partecipazione a carico degli assicurati e elementi che

<sup>2</sup> Naturalmente, l'importo della Ripam non può superare l'importo del premio effettivo.

<sup>3</sup> Vedi messaggio del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2011 n. 6541 e rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio del 15 novembre 2011 n. 6541R; modifica votata dal Parlamento il 24.11.2011.

<sup>4</sup> Per l'anno 2012 i PMR corrispondono a CHF 4'850.25 per gli adulti, CHF 4'420.80 per i giovani 19-25 anni e CHF 1'145.55 per i minorenni.

compongono il reddito disponibile semplificato), i limiti Laps<sup>5</sup> valevoli per l'anno 2012, che determinano il diritto alla Ripam 2013 massima (con i correttivi introdotti dal 2013) e il numero dei potenziali beneficiari che, secondo il nuovo modello, evolverà in funzione dei PMR.

Tuttavia, la stima risulta assai critica, poiché dipende da fattori puramente ipotetici quali, ad esempio, il tasso di richiesta da parte dei potenziali beneficiari (non tutti i potenziali beneficiari chiedono la Ripam). Per l'anno 2013 vi è inoltre da considerare la novità procedurale introdotta con il nuovo modulo di rinnovo, che potrebbe portare ad un aumento del tasso di richiesta da parte dei potenziali beneficiari e del numero di richieste da parte di quanti non figurano fra i potenziali beneficiari ma che otterranno il diritto alla Ripam 2013 (quindi, non sulla scorta dei dati fiscali, bensì di un accertamento manuale del reddito; vedi artt. 30 cpv. 2 LCAMal e 14 Reg. LCAMal).

In altre parole, con il nuovo sistema di Ripam è molto difficile prevederne tutti gli effetti, soprattutto quelli indiretti dovuti ai fattori sopra descritti, che influiscono in modo importante sulla spesa.

### **3. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO E CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA**

La diminuzione del coefficiente al 70% comporta una spesa stimata per il 2013 di 154 mio CHF per la voce di costo relativa alla riduzione (sussidio) di premio nell'assicurazione malattie (210.366070). Il risparmio lordo conseguito è valutato di 6.4 mio CHF rispetto alla spesa con un coefficiente del 73.5%.

Se da una parte questa modifica permette di risparmiare 6.4 mio CHF per la Ripam ordinaria, dall'altra provoca un aumento della spesa stimato a 1.04 mio CHF per i beneficiari di prestazioni Laps (che nella maggior parte dei casi hanno diritto alla Ripam massima). Questo aggravio di 1.04 mio CHF può essere così ripartito:

- effetto irrisorio per i beneficiari di indennità straordinarie di disoccupazione;
- +0.54 mio CHF per i beneficiari di assegno integrativo e di prima infanzia (di cui 0.41 mio CHF per l'assegno integrativo e 0.13 mio CHF per l'assegno di prima infanzia);
- +0.5 mio CHF per i beneficiari di prestazioni d'assistenza.

Il risparmio netto è, quindi, di 5.36 mio CHF.

Da questo importo, è necessario ancora togliere la spesa netta supplementare di 2.6 mio CHF, per l'anno 2013, dovuta ai correttivi Ripam citati nella premessa. Quindi, l'incidenza effettiva della misura di risparmio presentata con questo messaggio è di 2.76 mio CHF.

### **4. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI**

La modifica non ha praticamente conseguenze per i Comuni, dal momento che quasi tutti i Comuni sono plafonati dalla partecipazione massima sul gettito.

---

<sup>5</sup> Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (RL 6.4.1.2.).

## **5. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI**

La modifica proposta è compatibile con altre leggi cantonali e con la legislazione federale sull'assicurazione malattie.

Sotto l'aspetto della parità uomo-donna, la modifica legislativa in rassegna non pone alcun problema.

## **6. CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO APPLICABILE**

La modifica non ha conseguenze sul fronte del diritto europeo.

In particolare, essa è compatibile con l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)<sup>6</sup> e con la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Atto finale e Dichiarazioni)<sup>7</sup>.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

---

<sup>6</sup> RS 0.142.112.681.

<sup>7</sup> RS 0.632.31.

Disegno di

## **LEGGE**

### **di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
- visto il messaggio 27 settembre 2012 n. 6689 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue:

#### **Art. 37 cpv. 1**

L'importo effettivo di riduzione dei premi si ottiene moltiplicando l'importo normativo per il coefficiente cantonale di finanziamento, pari al 70%.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2013.